



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

### LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "INNOCENZO XII" - 00042 ANZIO(RM)

Sede Istituzionale: Via Pegaso 6 --Dirigenza e Direzione: Via Ardeatina 87 - tel. 06/12.112.5108) -- Succursale: Via Nerone  
C.F.:82005080583-C.M.: RMPS160002 - Cod.Univ.Uff.: UF81VG-PEIO: rmps160002@istruzione.it - PEIC: rmps160002@pec.istruzione.it

Circolare n. 47 del 28.9.20

Docenti - Personale ATA-  
Albo web

**Oggetto:** Disciplina dell'incompatibilità: Divieto assoluto di impartire lezioni private a studenti del proprio Istituto; Autorizzazione allo svolgimento della libera professione; Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati; Comunicazione di effettuazione di lezioni private a studenti di altri Istituti.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto contenuto in oggetto e si raccomanda la presa visione e la corretta applicazione di quanto notificato per l'a.s.20/21.

#### Disciplina dell'incompatibilità.

La disciplina in oggetto è regolata:

- dalla legge 662/96 art 60 e 61;
- dall' ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni; dall' art. 508 del D.Lgs. 297/94;
- dalla nota MIUR prot. 1584 del 29/07/05

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno **previa richiesta annuale da presentarsi entro il 16/10/2020** ed autorizzazione del Dirigente Scolastico può:

**a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;**

L'esercizio della libera professione è subordinata alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione. Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

**b) svolgere lavori occasionali e saltuari a vario titolo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego.**

L'attività esercitata inoltre:

- non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento della propria attività di docente svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

Inoltre, per il personale docente l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede l'impossibilità ad esercitare attività commerciale, industriale e professionale, l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società od enti per i quali la nomina è riservata

allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR.

In sintesi:

#### **Attività compatibili (senza autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico):**

- la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e così via che siano collegate a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere d'ingegno;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

#### **Attività compatibili (previa autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico):**

- collaborazioni, anche retribuite, con riviste, giornali e simili;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

#### **Attività assolutamente non compatibili**

- Lezioni private ad alunni iscritti e frequentanti il proprio istituto;
- cariche in società costituite a scopo di lucro;
- titolare di agenzie, laboratori e tutte le attività che non si configurano come occasionali;
- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno ( per spezzoni già autorizzati in part time non superiore al 50%). Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta secondo la propria situazione al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento.

I dipendenti in part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendenti (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, si invita tutto il personale docente ed ATA a presentare **entro il 16/10/2020 secondo la modulistica allegata**, domanda di autorizzazione **al Dirigente Scolastico**, che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Val la pena ricordare che anche per svolgere eventuali lezioni private, **ovviamente mai ad alunni del proprio Istituto**, va inoltrata debita dichiarazione preventiva a questo Ufficio, anche in corso d'anno.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Antonella Femminò  
*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Leg39/1993)*